

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56

C.P.A. ED ISTANZA COLLEGIALE EX ART. 55 - D.L. 02/07/2010 N. 104

A FAVORE DI: Flavio MELE (C.F. MLEFLV76T18B963E) nato a Caserta il 18 dicembre 1976 ed ivi residente in via Eleuterio Ruggiero, 101, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) giusto mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio legale del medesimo, il quale dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org

- *ricorrente*

CONTRO: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* – Presidente della Sottocommissione d'esame n. 10 istituita presso la Regione Emilia Romagna per il concorso per la selezione dei dirigenti scolastici negli istituti scolastici in persona del Presidente *pro tempore*

- *resistenti*

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI: Francesco Di Girolamo, domiciliato in Magliano de' Marsi (AQ), alla Via Antrosano n. 21 (67062)

- *controinteressato*

OGGETTO: Per l'annullamento, previa domanda cautelare monocratica, dei seguenti provvedimenti:

- a) D.D.G. 395/2019 (doc. 1) del 27 marzo 2019 con cui il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;
- b) Della griglia di valutazione del ricorrente contenente il codice elaborato n. 2686 (doc. 2), nella parte in cui risultano attribuiti dei punteggi che non hanno consentito al ricorrente di conseguire un punteggio superiore a 70, e nella parte in cui viene attribuito il punteggio di 49,00/100;
- c) Del verbale n. 7 del 6 marzo 2019 della Sottocommissione Emilia Romagna n.10 (doc. 3) contenente le operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte del Concorso per la

selezione dei dirigenti scolastici nelle istituzioni statali, nella parte in cui la predetta Commissione ha attribuito il punteggio di 49,00 alla prova sostenuta dal ricorrente;

d) del provvedimento implicito di non ammissione del ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome del ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;

e) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;

f) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;

g) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;

h) del giudizio comminato al ricorrente in riferimento alla prova scritta da lui sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;

i) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati a fronte di plurimi profili di illegittimità;

j) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i soli candidati della Regione Sardegna;

k) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*;

l) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);

m) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti

a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;

n) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);

o) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);

p) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;

q) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-concorso *de quo*.

di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno anche *inaudita altera parte* ex art. 56 c.p.a.:

- in via principale, previo accoglimento dei motivi di ricorso, disporre l'annullamento del Decreto Dipartimentale M.I.U.R. 27.03.2019 n. 395 impugnato nella parte in cui esclude il ricorrente dalla partecipazione alle prove orali del concorso per Dirigenti Scolastici nelle Istituzioni Scolastiche statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;

- sempre in via principale, ordinare alla P.A. di procedere alla riammissione del ricorrente, anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente (in corso di svolgimento), mediante convocazione dello stesso per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione del medesimo alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019.

Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso *de quo* non ancora pubblicata.

SI ESPONE

1. Il giorno 27 marzo 2019 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il D.D.G. 395/2019 con cui ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, doc. 4).

2. Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 del bando si trattava di rispondere a 5 quesiti a risposta aperta sulle tematiche e sulle norme giuridiche relative alla funzione dirigenziale ed alle strategie di intervento e funzionali alla buona gestione dell'istituzione scolastica, e due quesiti in lingua straniera articolati in 5 sotto-quesiti ciascuno.

3. Secondo quanto dettato dall'art. 8, commi 4 e 5 del bando *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale”*

4. Ad ogni risposta aperta poteva essere assegnato un massimo di 16 punti, mentre a ciascuno dei 10 quesiti di lingua straniera 2 punti.

5. La Sottocommissione aveva dunque a disposizione 100 punti complessivi.

6. Il ricorrente, esonerato dalla prova selettiva in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'art.20, comma 2-bis, della Legge n. 104/1992), ha partecipato alle prove scritte e non ha raggiunto il punteggio minimo fissato dall'art. 8 del bando di concorso (D.D.G. n. 1259/2017) a 70 punti, riportando il punteggio di 49,00/100 (doc. 3).

7. Il prof. ing. Mele ha risposto alle seguenti domande riportando i punteggi di seguito descritti (doc. 5):

Domanda 1: punti 9,00;

Domanda 2: punti 6,00;

Domanda 3: punti 8,00;

Domanda 4: punti 8,00;

Domanda 5: punti 4,00.

8. La prova scritta è stata completata dalle domande in lingua straniera alle quali, come detto, venivano assegnati due punti.

9. Nella prova in lingua straniera inglese prescelta, il ricorrente ha totalizzato il punteggio di 14/20.

10. La griglia allegata quale doc. 2) contiene le valutazioni ed il punteggio conseguito dal ricorrente: punti 35,00/80 alla prova scritta e punti 14/20 alla prova di lingua, per un totale di punti 49,00/100.

11. Le prove sono state corrette dalla sotto Commissione 10 istituita presso la Regione Emilia Romagna in data 6 marzo 2019 (doc. 3).

12. Il ricorrente ha riscontrato numerose illegittimità ed incongruenze nell'attività di correzione e, soprattutto nell'esaminare la propria griglia di valutazione (doc. 2) che giustificano la presente azione legale tesa alla partecipazione con riserva alle prove orali del concorso.

13. A titolo esemplificativo - ma non esaustivo – si evidenzia che tali illegittimità hanno inciso in modo determinante sul buon esito della prova, non consentendo il raggiungimento del minimo di 70 punti per l'accesso alla prova orale.

14. Non solo! Il ricorrente ritiene che le modalità di correzione ed il metodo stesso con cui la Commissione ha operato, non ha colto nel segno non potendo le modalità operative ed in tempi di correzione avere effettivamente saggiato le capacità dei singoli aspiranti.

15. Da tanto deriva l'esigenza della presente azione cautelare volta ad ottenere una ricorrezione della prova del ricorrente.

16. Le operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte sono iniziate alle ore 9,30 e sono terminate alle ore 16,00.

17. Il numero dei candidati esaminati il giorno 6 marzo 2019 è stato di 84, sicché il tempo dedicato alla correzione dell'intera prova scritta, consistente in cinque quesiti a risposta aperta, comprese le domande di lingua straniera, è stato in media di 4 minuti e 38 secondi. Ciò significa che il tempo dedicato al singolo quesito a risposta aperta è stato in media di circa 55 secondi.

18. Se a ciò si aggiunge che veniva prevista anche una pausa pranzo di almeno un'ora ciò vuol dire che il tempo dedicato alla correzione dell'intera prova scritta, consistente in cinque quesiti a risposta aperta, comprese le domande di lingua straniera, è stato in media di 3 minuti e 55 secondi. Ciò significa che il tempo dedicato al singolo quesito a risposta aperta è stato in media di circa 47 secondi.

19. In questo tempo la commissione deve aver letto, compreso, valutato, compilato la griglia ed il verbale e deve aver infine validato il punteggio con votazione unanime o a maggioranza.

20. Si contesta che tale modalità di operare non possa aver soddisfatto le esigenze connesse alla selezione dei migliori candidati.

21. Si consideri poi che le indicazioni Ministeriali avevano invitato le commissioni - pur nell'ambito della discrezionalità di cui esse sono destinatarie - a dedicare alla correzione delle prove un tempo congruo e proporzionato alle esigenze selettive.

22. Occorre premettere che, in presenza di un procedimento tenuto con modalità telematiche, è obbligo dell'Amministrazione permettere il corretto espletamento delle prove, garantendo che il

sistema informatico risulti funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova, condizione che nel concorso oggetto della presente controversia è stato del tutto carente, viste le numerose illegittimità ivi riscontrate.

23. Nell'ambito del concorso per cui è causa si evidenzia, in particolar modo che il sistema informatico non è stato dotato dalla funzione *Autosave*, pertanto non è stata garantita la permanenza e l'integrità dei dati nelle fasi di modifica e aggiornamento degli stessi (quesito).

24. La funzione *Autosave* è in molte applicazioni, essa salva automaticamente un documento aperto, contribuendo a ridurre il rischio o l'impatto della perdita di dati in caso di arresto o blocco. *L'autosaving* viene in genere eseguito in intervalli predeterminati o prima che un task di modifica complesso sia iniziato.

25. Tradizionalmente è stato visto come una funzionalità per proteggere i documenti di un'applicazione o un guasto del sistema. La presenza della funzione di *autosave* avrebbe evitato, sia la mancata memorizzazione dell'ultimo quesito allo scadere della prova, sia la mancata memorizzazione delle modifiche effettuate su un quesito già salvato (aggiornamento dei campi del record), come segnalato da molti concorrenti.

26. Tra le altre cose la presenza dei comandi conferma e procedi e l'assenza del comando salva ha indotto in errore molti candidati che hanno constatato la mancata registrazione di alcune domande, come già successo nel concorso docenti 2016 (a tal proposito si segnala la sentenza del T.A.R. Lazio n. 12745/2016).

27. A corredo di quanto sopra si allega la consulenza tecnica (doc. 6) che potrà essere esaminata dall' Ill.Mo Collegio al fine di ordinare all'Amministrazione di procedere, da un lato ad una nuova correzione delle prove scritte, e dall'altro a verificare se le operazioni di abbinamento della prova al nominativo dell'aspirante sia stata effettuata correttamente.

28. Sotto altro profilo, si evidenzia che la commissione di concorso ha violato l'art. 10 del bando succitato, poiché ha formulato delle prove non rispondenti alla tipologia di elaborato richiesto dal bando di concorso.

29. In secondo luogo si evidenzia che le griglie di valutazione predisposte dalla Commissione centrale (doc. 7) ed i quadri di riferimento cui le Commissione avrebbero dovuto attenersi nelle operazioni di correzione per dare significato ai punteggi numerici, non si presentano sufficientemente ampie ed articolate e suscettibili di risalire all'*iter* logico seguito dalle Commissioni esaminatrici nelle operazioni di correzione.

30. In sostanza, sia la descrizione negli allegati dei criteri e dei descrittori, sia le griglie di valutazione, si limitano in sostanza a prevedere che la votazione per ciascun criterio, o per ciascuno dei descrittori che concorrono a formare i criteri sarebbe stata ricompresa tra 4 e 16 punti.

31. Con la possibilità – prevista in modo del tutto generico e senza concreti ancoraggi ai corrispondenti descrittori – di attribuire anche punteggi decimali.

^ ^ ^

32. Dall'esame dei singoli punteggi attribuiti per ogni indicatore emerge con chiarezza l'illogicità e la contraddittorietà che giustificano la presente azione volta ad ottenere una ricorrezione delle prove scritte.

33. Si aggiunga che il ricorrente ha avuto problemi con il salvataggio degli elaborati;

34. il prof. ing. Mele ha riscontrato problemi gravissimi nel funzionamento del sistema informatico che non è apparso per nulla adeguato allo svolgimento di una prova selettiva.

35. Da tanto conseguono tutti i dubbi connessi con la protezione del principio dell'anonimato e della paternità della prova, confortati dalla perizia tecnica qui allegata quale doc. 6) che conferma che il sistema non deve aver svolto correttamente il proprio compito.

36. Da tanto deriva l'esigenza di provvedere, in primo luogo a sciogliere qualsiasi dubbio sulla paternità dell'elaborato, ed in secondo luogo alla valutazione dell'operato della Commissione esaminatrice.

37. A tal fine il ricorrente ha introdotto a ministero di altro patrono un ricorso al T.A.R. Lazio segnato con il numero 2524/2019 volto alla ostensione del codice sorgente che ha gestito la prova scritta.

38. Il ricorso non è stato ancora deciso, ma l'Amministrazione non ha inteso procedere spontaneamente alla consegna dei codici richiesti a dimostrazione di un certo intento dilatorio.

39. Sulla base delle superiori premesse si introduce il presente giudizio volto ad ottenere, come anzidetto, la ricorrezione della prova del ricorrente previo accertamento della paternità dell'elaborato che deve essere attribuito alla persona del prof. Mele.

40. In particolare, non si chiede che sia il Tribunale ad operare la ricorrezione della prova scritta, ma che il Collegio, preso atto delle illogicità che si evidenziano, ordini alla Commissione di rivalutare la prova con utilizzo di un criterio uniforme e coerente.

41. Le procedure selettive inoltre, ai sensi dell'art. 35 comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, debbono conformarsi, tra l'altro, al principio di adeguata pubblicità delle selezioni e delle modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità, nonché attraverso l'adozione di meccanismi

oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

42. In ordine alla valutazione delle prove, soprattutto con riferimento alla prova scritta, il D.M. n. 138/2017 cit. stabiliva che «1. Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti. 2. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale (...)» (art. 12).

43. Il prof. ing. Mele ha l'interesse legittimo allo svolgimento della selezione secondo le modalità e con le garanzie previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei suesposti principi.

Principio cardine del nostro ordinamento in tema di concorsi pubblici è costituito dal dato normativo in base al quale qualsiasi concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la trasparenza e l'economicità.

La scrivente difesa ritiene si sia in presenza di una evidente illegittimità circa le modalità di fissazione dei criteri di valutazione, in cui è emersa la necessità di chiedere alla Commissione esaminatrice di rendere significativi i punteggi numerici assegnati nei singoli casi concreti, in relazione alla griglia predisposta dalla Commissione centrale.

Pertanto, il ricorrente, non ammesso alle prove orali, preso atto dell'esito delle proprie prove e delle relative valutazioni, impugna la propria esclusione dalle successive fasi del concorso in oggetto, per i seguenti motivi in

DIRITTO

ILLOGICITA' ED INCOERENZA DEI QUADRI DI RIFERIMENTO RISPETTO ALLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE.

A) VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DPR 9/5/1994, N. 487 E DELL' ART. 3 L. 241/1990, DELL'ART. 8 DEL D.D.G. MIUR 1259/2017 PER ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTI DEI FATTI, ILLOGICITÀ.

La prima norma, inserita nel Regolamento per l'accesso agli impieghi nelle PP. AA. e le modalità di svolgimento dei concorsi, intitolata *“Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali”*, prescrive: *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le*

modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...”.

La Commissione esaminatrice non ha affatto esplicitato, nonostante che in ciò consistesse la funzione principale della previa determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi numerici, sulla scorta di quali presupposti sarebbe stato concretamente ripartito il *range* tra il punteggio minimo 4 e quello massimo 16 punti per ogni risposta.

Esaminando il quadro di riferimento (doc. 8) e confrontandolo con la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta (doc. 7) non si comprende come la commissione si sia destreggiata nell'attribuire un certo punteggio, e poi in che modo abbia la Commissione stessa attinto i relativi punteggi dalla griglia, che a propria volta risultava suddivisa – con riguardo al criterio menzionato – in ulteriori tre indicatori e tre descrittori.

Nel caso di specie non è ravvisabile il percorso logico che ha condotto la commissione a differenziare in modo così evidente le valutazioni, tali cioè da consentire di collegare le concrete caratteristiche degli elaborati ai punteggi numerici, così da permettere (pur in assenza di un'analitica espressione di giudizio, in forma letteraria, sull'elaborato) di ricostruire l'*iter* logico-giuridico seguito dalla Commissione e di verificare la coerenza (valenza strategica delle azioni proposte; coerenza delle azioni; articolazione ed efficacia delle azioni; uso pertinente delle norme; organicità e rigore; concisione e completezza; proprietà linguistico – espressiva; costruzione logica) delle valutazioni effettuate dalla Commissione, in particolare là dove essa ha inteso attribuire ai ricorrenti un punteggio insufficiente, anziché un punteggio maggiore e sufficiente per ciascuna risposta data.

I criteri e i descrittori, in realtà, indicano i profili di valutazione (per quel che riguarda la correttezza formale) ed i temi (per quel che riguarda i contenuti) degli elaborati che sarebbero stati oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei singoli punteggi (sui quali poi calcolare la media). In pratica, suddividono la valutazione, dal punto di vista del parametro e dell'oggetto.

Ora, un siffatto modo di procedere - considerando il pochissimo tempo che la commissione ha dedicato alla correzione di ciascun elaborato - può risultare sufficiente (e si tratta di una consapevolezza che sembra ormai raggiunta dalla giurisprudenza con riferimento alle valutazioni della componente tecnica dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nelle procedure di appalto o di concessione ad evidenza pubblica), qualora ad ogni profilo o tema della valutazione corrisponda l'attribuzione o meno di un punteggio fisso (in conseguenza del riscontro dell'esistenza o della mancanza di quell'elemento considerato rilevante). O, quanto meno, ci si trovi in presenza di un sistema articolato di profili o temi e per ciascuno di essi sia prevista

l'attribuzione di una parte del punteggio complessivo, mantenuta nell'ambito di un *range* assai limitato; in presenza di simili presupposti, la mancanza di criteri di collegamento diretto tra concrete caratteristiche degli elaborati e punteggi numerici attribuiti, viene resa accettabile dalla limitatezza del margine entro il quale può esplicarsi l'apprezzamento tecnico discrezionale (sostanzialmente sindacabile solo in presenza di palesi travisamenti, o illogicità o disparità rilevabili mediante la comparazione di elaborati sovrapponibili di diversi candidati).

A ben vedere, non è dato comprendere come la Commissione abbia assegnato un punteggio negativo o basso alle risposte date, emergendo la assoluta nebulosità delle operazioni di correzione laddove non si comprende se il punteggio basso sia determinato dalla scarsa valenza strategica delle azioni proposte, ovvero se le azioni proposte non siano state coerenti con l'esercizio dei poteri del dirigente.

Ma coerenti con quale dei poteri che il dirigente può esercitare?

Quello che emerge è una inaccettabile approssimazione, mediante la lettura dell'elaborato (ferma restando, comunque, l'estrema opinabilità insita nell'affermare che una prova possa essere valutata mediante la sola attribuzione di un punteggio numerico anche decimale).

Contraddittorietà che emerge in modo ancor più evidente, soprattutto in relazione al fatto che – potendo la commissione avere a disposizione un punteggio massimo – avrebbe potuto soffermarsi ed approfondire l'elaborato del ricorrente.

Le carenze e le illogicità nei contenuti dei suesposti criteri sono abnormi, e meritano di essere censurate dal Tribunale adito poiché la Commissione ha errato nello svolgimento delle proprie funzioni, applicando in modo non conforme la discrezionalità tecnica ad essa demandata¹:

- non è stato definito un criterio con cui si sarebbero dovuti considerare l'organicità ed il rigore nella trattazione.

In relazione ai criteri inerenti la correttezza linguistica, espressiva, al rigore nella trattazione, concisione e completezza si rileva quanto segue:

- non è chiarito quale sia la conseguenza di eventuali errori ortografici e/o ad errori di altra natura (sintattici ecc.), avendo in tal modo lasciato intendere che l'emersione di un errore ortografico sarebbe stato considerato come un errore di distrazione e quindi non considerato, con evidente disparità in danno di coloro che non hanno commesso alcun errore ortografico;
- che cosa si intenda per concisione.

¹ Cfr, Tar Lazio – Sentenza n. 551 del 17 gennaio 2012, con cui si è affermato che «il sindacato sulla discrezionalità tecnica non è precluso al G.A., anche sulla scorta di un "ausilio" di carattere tecnico, quando siano poste in evidenza macroscopiche ragioni di illogicità, contraddittorietà, perplessità, incongruenza tra il giudizio espresso in forma numerica (o anche descrittiva) e i parametri valutativi prefissati, o almeno quando risalti con evidenza il contrasto tra il contenuto dell'elaborato, i parametri valutativi e il giudizio finale».

Appare del tutto singolare che proprio con riferimento ai criteri relativi alla correttezza sintattica ed alle proprietà linguistiche il ricorrente abbia ottenuto punteggi bassi rispetto agli altri indicatori, e che proprio rispetto a tali indicatori si debba evidenziare una evidente illogicità nell'elaborazione dei contenuti stessi degli indicatori.

Il riferimento a tali indicatori, ma anche a quello della compiutezza nella trattazione si prestano a troppe interpretazioni e non garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità e ragionevolezza dell'agire amministrativo.

In una consimile situazione, l'interesse pubblico è direttamente individuato dalla legge, la quale impone, per l'appunto, l'espletamento di una procedura di concorso pubblica e trasparente per la selezione dei soggetti da assumere nei ranghi della P.A.; di contro, all'autorità pubblica esaminatrice è fatto obbligo di esprimere valutazioni tecniche sulle prove di esame e null'altro².

Tra l'altro si evidenzia che al ricorrente è stato assegnato solo il punteggio numerico, senza provvedere ad esplicitare la motivazione della non ammissione alla prova orale.

Sulla questione la giurisprudenza si è consolidata nell'orientamento di affermare la necessità di una motivazione del giudizio delle prove di un concorso, essendo insufficiente la mera valutazione espressa in termini numerici, soprattutto per la valutazione di una prova negativa, quando i criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice consistono in espressioni affette da genericità³. I criteri di valutazione rappresentano l'elemento di riferimento e di giustificazione del punteggio finale assegnato, cosicché, più sono predeterminati in modo rigido, corretto, specifico e dettagliato, e più il giudizio finale espresso in forma numerica poggia su basi giustificatrici adeguate, chiare, trasparenti ed imparziali.

Alla luce dei suestesi principi elaborati dal più recente orientamento giurisprudenziale, i criteri adottati dalla commissione esaminatrice appaiono caratterizzati da un'inammissibile genericità; nonostante il nome loro attribuito dalla commissione non vi è alcuna griglia di valutazione, e quella predisposto appare in contrasto e diametralmente opposta non solo con le altre griglie approntate a livello nazionale, ma contraddice i criteri indicati dal bando di concorso.

In particolare, quanto alla motivazione che dovrebbe sorreggere il punteggio attribuito, il voto numerico espresso non pare affatto assolvere all'obbligo previsto dall' art. 3, L. 241/1990. Infatti al ricorrente è stato attribuito il solo punteggio numerico.

L'art. 3 della L. 241/1990 prescrive l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle

² Sul punto si cfr. IEVA L., *Sulla obbligatorietà della motivazione delle valutazioni tecniche espresse dalle commissioni giudicatrici sulle prove di esame nei concorsi pubblici*, in *Foro amm. CDS* 2003, 5, 1684.

³ Cons. Stato sez. V, sent. 4782/2004 e sez. VI, sent. 558/2004.

risultanze dell'istruttoria. Inoltre nei concorsi pubblici l'esigenza della speditezza e snellezza delle operazioni concorsuali deve essere temperata con il rispetto dei principi costituzionali della ragionevolezza, coerenza e logicità del provvedimento amministrativo rappresentato dalla valutazione. Le valutazioni espresse dalla commissione per ciascun candidato hanno invece carattere di solo giudizio numerico.

Dunque, al fine di consentire di comprendere le ragioni del punteggio attribuito al candidato, il valore numerico assegnato ad una prova deve essere diretta applicazione dei criteri rigidamente e specificatamente predeterminati dalla commissione

Sul punto occorre ancora segnalare che alle prove ritenute sufficienti è stato attribuito il solo punteggio, ma tutte sono prive di motivazione/giudizio.

Particolarmente significativa sul punto è la sentenza delle S.U. della Cassazione n. 14893 del 21/6/2010 che chiarisce che nel caso di pubblici concorsi *“..la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, certamente priva di “discrezionalità”, perché la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi nè della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie “regole” legali delle selezioni).... La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutative (art. 12 DPR 487/1994) ...Il legislatore ha imposto la preventiva, generale ed astratta posizione delle regole del giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell'omogeneità e permanenza, solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice potendo ragionevolmente essere assicurato l'auspicato risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa”*.

La commissione pare aver considerato in modo molto approssimativo le indicazioni normative e giurisprudenziali dettate al fine di assicurare la trasparenza dell'operato della P.A., imprescindibile soprattutto nello svolgimento dei pubblici concorsi.

In sostanza, la corretta valutazione delle prove di esame costituisce il principale obiettivo di tutela che i soggetti partecipanti alla procedura concorsuale intendono conseguire: la motivazione risulta essenziale anche al fine di poter correttamente apprezzare la potenziale risarcibilità della *chance* perduta.

Occorre ribadire, inoltre, che i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione non hanno permesso di operare una valutazione coerente degli elaborati, poiché le tracce delle prove sottoposte ai candidati contrastano con i criteri dettati dagli artt. 8 e 10 del bando di concorso per D.S.

In tale inaccettabile situazione, i ricorrenti con il presente ricorso invocano ogni tutela finalizzata ad una piena ed effettiva tutela del loro interesse legittimo al corretto svolgimento della procedura concorsuale osservando che il Giudice amministrativo – in sede di legittimità, come nei giudizi in materia di concorsi pubblici – detiene più incisivi poteri istruttori e decisorii, tra cui la consulenza tecnica, i quali consentono all'organo giudicante di poter verificare le erronee ed illegittime valutazioni tecniche eventualmente compiute dall'Autorità amministrativa procedente⁴.

In conclusione, si ha la sensazione che i criteri di valutazione siano stati adottati dalla commissione più come “atto dovuto” ed imposto dalla legge, che come effettivo strumento di correzione e valutazione.

SULLE MODALITA' DI CORREZIONE.

B) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 LEGGE 241/1990 SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA DI MOTIVAZIONE DEI CONTENUTI DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE E DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI. ILLEGITTIMITÀ DELLE PROCEDURE DI CORREZIONE. ECCESSO DI POTERE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La commissione ha male applicato la – pur limitata, per quanto detto sopra - discrezionalità accordatale dalla legge nella valutazione delle prove, poichè risulta dai verbali che per la correzione di un numero molto elevato di elaborati la commissione abbia impiegato poco tempo, o comunque un tempo relativamente insufficiente a consentire la lettura collegiale degli elaborati, anche laddove i compiti sono estesi, ed i candidati, rileggendoli, abbiano constatato che sono necessari anche quasi quaranta minuti per la rilettura di ciascun tema. Si ha così motivo di ritenere che la lettura collegiale, ad alta voce, sia stata frettolosa e superficiale.

A ciò si aggiunga la genericità di detti criteri e descrittori, combinata con l'ampiezza del *range* del punteggio previsto per ciascuno di essi – la cui portata non risulta ridotta dall'applicazione di una media aritmetica – fanno sì che una seria verifica di corrispondenza tra forma/contenuto dell'elaborato e punteggio attribuito non possa emergere a posteriori dall'esame dell'elaborato.

In conclusione, per quanto riguarda l'ordine di censure in esame, la predisposizione di griglie di valutazione complesse non accompagnate da elementi che le colleghino ai punteggi numerici,

⁴ Cfr. F. CINTIOLI, *Consulenza tecnica e sindacato giurisdizionale della discrezionalità tecnica*, in F. CARINGELLA, M. PROTTO (a cura di), *Il nuovo processo amministrativo*, Milano, 2001, 913 ss.

appare un modo assai diverso dalla mancata esplicitazione di criteri, ma anch'esso inidoneo ad evitare l'autoreferenzialità delle valutazioni.

Quanto al secondo profilo, il Collegio non ritiene che i “*criteri*” e “*descrittori*” (ai fini dell'attribuzione dei punteggi) abbiano fatto riferimento a contenuti non compresi nelle tracce proposte, e pertanto da essi non desumibili e non considerabili nella redazione degli elaborati.

Con particolare riferimento alle procedure concorsuali pubbliche, il difetto di istruttoria viene definito come “*scorrettezza in una scelta discrezionale*”. Affinché si verifichi tale figura sintomatica riconducibile all'eccesso di potere occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici, può fruire *ex lege*, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi c.d. *secondari* rispetto ad un interesse c.d. *primario*. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure “secondari” e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati.

Ora il candidato ad un concorso, ed in questo caso il ricorrente, che censura l'operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere con riferimento alla predisposizione dei criteri di valutazione delle prove scritte per il concorso pubblico a Dirigente scolastico dovuto a difetto di istruttoria, lamenta il mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione (attraverso la commissione esaminatrice nominata per valutare le prove concorsuali) dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell'esercizio delle sue funzioni.

In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell'esercizio di un'attività discrezionale) aveva dei parametri ben precisi ai quali attenersi per la formulazione delle tracce e per formulare i

criteri di valutazione, che erano contenuti nel bando D.D.G. MIUR 1259/2017, al fine di “vincolare” ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove.

Pertanto, l'esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica, da parte di ciascun commissario, della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova.

Tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano ancora essere sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato. Dunque, seppure si tratti di operazioni, di per sé semplici, tuttavia, i criteri adottati dalla commissione non possono essere ritenuti legittimi rispetto ai criteri di ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ecc., ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere⁵, attesa la più volte rilevata genericità dei criteri adottati, che richiedono un'attività integrativa volta a verificare se l'esito delle prove dell'odierno ricorrente sia effettivamente insufficiente o se egli meriti l'ingresso alla prova orale.

Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio “*nel difetto del momento istruttorio*”, che determina la carenza di motivazione e la violazione delle prescrizioni contenute nella legge 241/1990, e cioè:

- 1) quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto dell'elaborato;
- 2) all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova ed al rispetto delle indicazioni provenienti dal bando di concorso, nonché dell'incongruenza e delle irregolarità che si sono venute a creare a seguito di tali violazioni;
- 3) alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva di ogni candidato;
- 4) l'approssimazione e la evidente sbrigatività con cui la commissione ha svolto le operazioni di correzione, dovendosi sottolineare come si sia in presenza di un caso unico mai riscontrato in altre commissioni, dove alla correzione dell'intera prova scritta di ciascun candidato, vengono dedicati in media meno di 4 (quattro) minuti e quindi alla correzione del singolo quesito a risposta aperta vengono dedicati in media circa 47 secondi.

La Commissione non può aver adottato un metodo oggettivo ed imparziale con così poco tempo.

Solo una rigorosa procedimentalizzazione, nel senso sopra indicato, della prova concorsuale può essere considerata, in effetti, indice di trasparenza e imparzialità nella conduzione delle prove stesse da parte degli esaminatori.

⁵ Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20.06.2006, n. 3668.

In conclusione, la ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato ragionevolmente opportuno da parte della commissione e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato.

C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché adottati all'esito di giudizi discrezionali invero sviati ed irragionevoli.

Come rilevato in fatto, nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, la Commissione esaminatrice si dotava di alcuni criteri di valutazione per orientare l'attività delle Sotto-Commissioni, onde poter assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8 della *lex specialis*.

La griglia elaborata, tuttavia, si dimostrava inidonea a garantire la trasparenza delle operazioni selettive e, quindi, dei giudizi formulati dalle singole Sotto-Commissioni, in quanto oltremodo generica per quanto attiene alla disamina dei quesiti a risposta aperta.

In particolare, vale evidenziare che ciascuno dei quattro criteri previsti dai Quadri di riferimento elaborati dal Comitato tecnico-scientifico ex art. 13 del Regolamento (ossia Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico; Inquadramento Normativo; Sintesi, esaustività ed aderenza al quesito; Correttezza logico-formale) veniva a sua volta distinto in diversi "indicatori" che ne specificavano l'oggetto di analisi.

Le Sotto-Commissioni, quindi, avevano a disposizione una "*scala di riferimento*" per l'assegnazione dei punteggi, articolata in quattro livelli di giudizio, ma tuttavia priva dell'indicazione di descrittori analitici per ciascun elemento ponderale.

Come si evince dalla griglia approvata, infatti, è presente un unico descrittore attestato sulla *performance* di livello più elevato e pertanto adatto chiarire la motivazione soltanto con riferimento al punteggio massimo attribuibile, risultando però insufficiente a chiarire il valore degli altri elementi ponderali.

Ne deriva che l'assegnazione dei punteggi risulta essere priva di qualsiasi criterio di oggettivizzazione, rendendo così arbitrario e non intellegibile il giudizio espresso dalle singole Sotto-Commissioni in assenza di parametri certi e chiari da parte della Commissione centrale.

A dimostrazione della genericità della griglia utilizzata, basti considerare quanto diversamente avvenuto nella Provincia Autonoma di Trento, laddove – sempre con riguardo al corso-concorso

per il reclutamento di dirigenti scolastici – la Commissione esaminatrice si è dotata di una griglia di valutazione, analiticamente dettagliata mediante una definizione precisa ed inequivoca del giudizio corrispondente a ciascun elemento ponderale (a titolo esemplificativo “non adeguata”, “parziale”, “sufficiente”, ecc.).

La genericità della griglia di valutazione ha quindi ingenerato una patente disomogeneità dei giudizi.

Si pensi che addirittura alcune Sotto-Commissioni hanno ritenuto di poter liberamente “interpretare” l’indicazione fornita dalla Commissione centrale individuando punteggi intermedi tra ciascun elemento ponderale e così ingenerando evidenti disparità di trattamento tra i candidati. E’ evidente, infatti, che l’ulteriore graduazione dei punteggi, avvenuta non in modo generalizzato ma per casi isolati, ha determinato un vantaggio per coloro che hanno potuto beneficiare di un maggiore margine di giudizio.

Anche per tale profilo di doglianza, i provvedimenti impugnati si rivelano palesemente illegittimi.

VIOLAZIONE DELL’UNICITÀ PROVA.

D) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8, CO. 2 DELLA *LEXSPECIALIS*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 11 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E *PAR CONDICIO* FRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DELLE REGOLE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONCENTRAZIONE, UNICITÀ E CONTEMPORANEITÀ DELLE PROVE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

Come rilevato in fatto, il procedimento selettivo di cui è causa è stato invalidato da una manifesta e conclamata violazione delle regole concorsuali, ed in particolare dei principi di concentrazione e unicità della prova scritta, dal momento che è stato profondamente alterato il corretto andamento delle operazioni a causa della fissazione di due distinte sessioni d’esame (ordinaria di ottobre 2018 e straordinaria di dicembre 2018).

Invero, l’art. 8, co. 2 della *lexspecialis* prevedeva che «*La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR*». La clausola in parola era chiaramente diretta a semplificare la procedura al fine di garantire la celerità di tale fase mediante l’utilizzazione di strumentazioni

informatiche che avrebbero consentito a tutti candidati di affrontare contestualmente la prova d'esame.

E' evidente, infatti, che le moderne tecnologie facilitano l'attuazione delle selezioni concorsuali e, se correttamente utilizzate, possono assicurare ai candidati condizioni uniformi nello svolgimento della prova.

La disciplina dettata dal bando, quindi, si era uniformata al principale presidio organizzativo, rappresentato appunto dall'espletamento della selezione in un unico momento, che è posto a tutela dei principi di imparzialità e *par condicio* in quanto atto a scongiurare il rischio di inevitabili disparità di trattamento.

In tal senso, come noto, costituisce un insegnamento consolidato in giurisprudenza che «*La contestualità della competizione costituisce un requisito irrinunciabile della "concorsualità", quale modulo efficiente ed imparziale di coloro che risultino i migliori in un dato momento storico e alle medesime condizioni di espletamento delle prove e di valutazione delle stesse*» (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, Sez. III, 3 dicembre 2002, n. 2155).

Di contro, le deroghe a tale *regula iuris* sono di strettissima applicazione, proprio in considerazione dei valori fondamentali che i principi della concentrazione e della contestualità sono chiamati a proteggere, e comunque sono soggette ad un irrinunciabile requisito di legittimità, dovendo essere sempre ragionevoli e rispettose del canone essenziale della *par condicio* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II *ter*, 29 novembre 2010, n. 34411; TAR Lombardia, Brescia, 16 luglio 2003, n. 1096).

In altri e più chiari termini, lo svolgimento delle prove in giorni diversi è ammesso in casi eccezionali purché le condizioni siano omogenee tra i candidati, soprattutto per quanto concerne il livello di difficoltà della prova.

Orbene, nella vicenda di cui è causa nulla di tutto ciò è avvenuto.

Come rilevato in fatto, lo slittamento della prova nella regione Sardegna è stato motivato in ragione della chiusura delle scuole disposta dal Sindaco del Comune di Cagliari.

Il Ministero resistente, quindi, non disponeva lo slittamento dell'intera procedura concorsuale mediante rinvio ad altra data della prova scritta in tutte le sedi regionali, così da preservare il carattere unitario della selezione: ipotesi senz'altro percorribile in quanto non determinava alcuna difficoltà stante il carattere computerizzato della prova.

Inspiegabilmente e del tutto immotivatamente, invece, veniva decisa la proroga delle operazioni per un'unica regione.

Ma non solo. La sessione aggiuntiva veniva fissata non entro pochi giorni ma addirittura a distanza di ben due mesi dalla conclusione delle operazioni originarie. Si tratta, all'evidenza, di un lasso temporale assolutamente irragionevole ed ingiustificato, dal momento che non vi era alcuna plausibile esigenza organizzativa che potesse richiedere uno slittamento così lungo nell'approntamento di una seconda data per lo svolgimento della nuova prova.

Ma vi è di più. Va rimarcato che il suddetto lasso temporale è finanche risultato essere decorso invano, tenuto conto che il Ministero resistente non si è preoccupato in alcun modo di differenziare i contenuti della prova al fine di garantire un pari livello di difficoltà.

Alla luce della documentazione versata agli atti, infatti, è indiscutibile che i quadri di riferimento delle due prove sono del tutto identici, anche per quanto attiene alla bibliografia ed alla sitografia indicata per lo studio delle materie di esame.

Inoltre, anche la strutturazione dei quesiti non ha presentato alcun seppur minimo segno di distinzione, dal momento che i quesiti sono stati articolati negli stessi termini rispetto a quelli sottoposti in occasione della prima sessione d'esame.

Pertanto, è indiscutibile che i candidati della seduta di dicembre 2018 hanno potuto beneficiare di un oggettivo vantaggio competitivo che li ha nettamente favoriti. Essi hanno avuto a loro disposizione un consistente periodo aggiuntivo per approfondire la preparazione ed anche meglio orientarla, già conoscendo i contenuti e la tipologia dei quesiti nonché le modalità di svolgimento della prova.

Non è un caso, quindi, che nella regione Sardegna siano stati numerosi gli ammessi al prosieguo delle operazioni concorsuali, tenuto conto che è risultata idonea complessivamente una quota pari al 60%, a dispetto di una media nazionale attestata intorno a circa il 30%.

In ragione di quanto esposto, ne deriva la chiara illegittimità dei provvedimenti impugnati siccome assunti in patente violazione dei principi basilari di ragionevolezza, trasparenza, imparzialità e *par condicio*.

* * * * *

VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO.

E) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 13 SS DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E *PAR CONDICIO* FRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DELLE REGOLE

CONCORSUALI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO DELLE PROVE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

Le impugnate operazioni concorsuali sono altresì affette da un insanabile vizio di legittimità in quanto sono frutto di una modalità informatica di svolgimento della prova e di successiva correzione da parte delle Commissioni esaminatrici che non ha garantito il rispetto del principio di anonimato.

In tal senso, sia la piattaforma predisposta dal Ministero resistente che la stessa organizzazione della sessione d'esame hanno determinato uno scambio di flussi informativi "aperto" che consentiva potenzialmente di individuare l'elaborato di ciascun candidato.

Come rilevato in fatto, la *lexspecialis* prevedeva l'espletamento di una prova scritta computerizzata articolata su 5 quesiti a risposta aperta sulle materie d'esame e su 2 quesiti di lingua a risposta chiusa.

In tal senso, l'art. 8 del bando concorsuale chiariva che «(...) *icandidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova*».

A tal proposito sarebbe stato di fondamentale importanza avvalersi di modalità, architetture informatiche e programmi già ampiamente conosciuti e che oggi rappresentano lo stato dell'arte dal punto di vista delle caratteristiche richiamate in premessa. Risulta infatti ampiamente noto come - in questi ultimi anni - si siano sviluppate ed abbiano assunto valore legale modalità e regole ben precise da cui non si può prescindere per la creazione di un "Documento Informatico" quando questo deve soddisfare il requisito della forma scritta e deve assumere l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile. Ancorché non si possa ritenere - in via principio – che la prova d'esame debba rispettare strettamente il suddetto requisito, è sicuramente sensato ritenere che, vista l'importanza e la delicatezza della medesima, tutti i sopracitati strumenti avrebbero dovuto comunque essere utilizzati. Si riportano qui di seguito gli aspetti teorico pratici nonché le modalità che si sarebbero dovute applicare non solo per rispondere ai dettami di legge in merito alla formazione di un "Documento Informatico" avente valore giuridico, ma semplicemente per garantire trasparenza e correttezza alla correzione delle prove d'esame. Per garantire la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore è necessario che sia apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata. Sotto il punto di vista tecnico informatico la firma elettronica assicura: a. Autenticità: ovvero che il mittente ha deliberatamente sottoscritto il contenuto del documento; b. Non falsificabilità: la firma è la prova che solo il firmatario e nessun

altro ha apposto la firma sul documento; c. Non alterabilità: una volta firmato, il documento non deve poter essere alterato. d. Non contestabilità: il firmatario non può rinnegare la paternità dei documenti firmati; la firma attesta la volontà del firmatario di sottoscrivere quanto contenuto nel documento. La firma digitale viene realizzata tramite tecniche crittografiche a chiave pubblica/privata insieme all'utilizzo di particolari funzioni matematiche, chiamate funzioni hash unidirezionali che producono una stringa binaria di lunghezza costante e piccola, normalmente 160 o 256 bit, chiamata "digest message", ossia l'impronta digitale del testo firmato. Queste funzioni posseggono due proprietà fondamentali ovvero: a. unidirezionalità, ossia dato x è facile calcolare $f(x)$, ma data $f(x)$ è computazionalmente difficile risalire a x , cioè dato il file originario è facile crearne la sua impronta digitale, ma data l'impronta è sostanzialmente impossibile ricreare il testo originario; b. prive di collisioni (*collision-free*), ossia a due file diversi deve essere computazionalmente impossibile che corrisponda la medesima impronta. Senza scendere ulteriormente nei tecnicismi alla base della firma elettronica avanzata, è evidente che sarebbe bastato fornire, al termine della prova scritta, al candidato l'impronta digitale del proprio elaborato (unitamente alla comunicazione del tipo funzione di hash utilizzata) per garantire che il testo corretto successivamente corrispondesse proprio a quello redatto e salvato dal candidato stesso al termine della prova e questo semplicemente applicando la stessa funzione al testo post correzione e verificando che l'impronta digitale fosse la medesima.

Le indicazioni generali diramate dal Ministero resistente per chiarire le modalità di svolgimento di tale sessione d'esame, poi, veniva tra l'altro precisato che «Dopo le operazioni di riconoscimento e prima dell'avvio della prova scritta, che avrà una durata di 150 minuti, sono previsti i seguenti passaggi procedurali: • Il candidato estrae un codice personale anonimo dall'urna (...); • Al candidato viene consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico; • Si consegna al candidato una busta internografata e gli si comunica di conservarvi all'interno entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta; • Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione. Il candidato ripone il codice personale anonimo nella busta internografata a lui consegnata senza sigillarla (...); • Al termine della prova il candidato è tenuto a non lasciare il proprio posto e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d'aula per procedere nuovamente all'inserimento del proprio codice personale anonimo; • Al termine della prova scritta, quindi, il responsabile tecnico d'aula si reca sulle singole postazioni e sblocca l'inserimento del codice personale anonimo; • Il candidato alla presenza del responsabile tecnico d'aula inserisce nell'apposito form presentato dall'applicazione il codice personale anonimo e firma sul modulo

cartaceo del codice personale anonimo la conferma di corretto inserimento; • Il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale anonimo all'interno della busta internografata che gli è stata consegnata all'atto della registrazione e la sigilla; • Il responsabile tecnico d'aula esegue la procedura per raccogliere i file criptati contenenti gli elaborati svolti e li carica sul sito <https://concorsodirigentiscolastici.miur.it>; • In particolare, il responsabile tecnico d'aula si reca davanti ad ogni postazione, procede ad "eseguire il backup del test" selezionando, come destinazione del salvataggio, una cartella locale del pc (preferibilmente la cartella desktop). A seguito della visualizzazione della finestra "backup eseguito correttamente" procede a chiudere l'applicativo. Solo a questo punto inserisce la chiavetta USB e provvede a copiare il file .BAC nella chiavetta stessa; • Successivamente, il responsabile tecnico d'aula carica sul sito <https://concorsodirigentiscolastici.miur.it> tutti i file criptati presenti nella chiavetta USB; • In particolare, cliccando sul bottone di upload dei risultati verrà visualizzata la finestra da cui selezionare la sorgente dei risultati (chiavetta USB) e dovrà caricare tutti i file .BAC; • In questo modo gli elaborati dei candidati saranno messi a disposizione della commissione esaminatrice per la successiva fase di correzione (...)».

Questi i momenti essenziali della procedura informatizzata elaborata per "anonimizzare" la prova ed al contempo consentire in un successivo momento (solo dopo la correzione) l'abbinamento al candidato.

Pur tuttavia il sistema delineato ha presentato evidenti e gravissime lacune non garantendo la trasparenza e l'imparzialità della procedura.

In primo luogo, basti considerare che il codice meccanografico era oggettivamente conoscibile prima dell'assegnazione alle Commissioni, sia perché inserito dal candidato per sbloccare, prima, e chiudere, poi, l'applicativo (*software*) alla presenza e sotto il diretto controllo dei Comitati di Vigilanza, sia perché astrattamente divulgabile anche dallo stesso candidato per consentire l'individuazione della propria prova.

Ma non solo!

Il suddetto codice veniva impresso sul file .BAC che prendeva come nominazione visibile nei successivi passaggi, rendendo ancor più identificabile l'elaborato ivi contenuto. Il suddetto file, infatti, veniva acquisito sul computer del Comitato d'Aula tramite chiavette USB individuali per ciascun candidato (che così venivano necessariamente "lette" sul terminale) e poi caricato (*upload*) sul portale all'uopo istituito.

Pertanto si consideri che, contrariamente a quanto specificato nei provvedimenti di regolamentazione della procedura (Bando, Indicazioni generali, Istruzioni operative), il file con

estensione .BAC non costituisce un documento informatico criptato, afferendo invece alla categoria dei meri file di backup (*Backup Format*) e contraddistinguendo la tipologia creata da una determinata *softwarehouse* (*Avantrix*); di talché esso non fornisce affatto adeguati livelli di segretezza e protezione del dato.

Ne deriva che il sistema, per come predisposto, non garantiva l'anonimato della prova nella doverosa gestione di flussi informativi estremamente complessi, siccome articolati in momenti diversi e con la partecipazione di numerose figure coinvolte nel trattamento del dato.

In estrema sintesi, si consideri che il file veniva generato sul *computer* del candidato, poi trasferito sul terminale del Comitato d'Aula mediante supporto fisico, successivamente acquisito telematicamente sul portale nazionale (che ne curava la conservazione) e infine trasmesso alle Sotto-Commissioni per la valutazione.

In tale ultimo passaggio, *ad abundantiam*, va evidenziato che, al fine di facilitare le operazioni di correzione, il programma consentiva anche ai componenti dell'organo valutativo di stampare la prova onde averne copia cartacea: ne deriva che inevitabilmente il file transitava anche sui loro computer ed era quindi riconoscibile contenendo tutti gli elementi identificativi (nome, data e luogo di creazione, identità informatica del computer generatore, ecc.)

In tale processo, evidentemente, le occasioni di disvelamento dell'anonimato erano potenzialmente numerose, stante la conoscibilità del codice personale e la sua agevole associabilità al candidato.

Ne deriva quindi la chiara violazione dei canoni fondamentali di utilizzo delle tecnologie informatiche, come definiti dall'art. 12 del Codice dell'Amministrazione Digitale, a mente del quale «*Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione (...)*».

Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, le operazioni di scioglimento dell'anonimato poste in essere in data 27 marzo 2019 dal Ministero resistente con il supporto del Nucleo dei Carabinieri assegnato assumono la connotazione di un mero e formalistico adempimento, tenuto conto che la astratta possibilità di divulgazione del codice personale aveva comunque potuto già mettere i membri delle Sotto-Commissioni nella condizione di poter individuare ogni prova concorsuale.

Come noto, nella recente giurisprudenza di codesto Ecc.Mo Tribunale è stata affermato che «*La specifica disciplina contenuta nell'art. 14 del D.P.R. n. 487 del 1994 riguarda lo svolgimento delle prove scritte e non si estende alle prove che vengono eseguite con modalità differenti, con*

sistemi di selezione automatizzati. In tal caso, non è necessario il rispetto delle formalità previste dal D.P.R. n. 487 del 1994, ma è sufficiente che sia garantito il rispetto del principio di imparzialità e di parità di trattamento, dovendo essere assicurato lo svolgimento delle prove nel rispetto del principio di segretezza e di anonimato» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 7 novembre 2018, n. 10731).

Ciò non di meno, la mancata diretta applicazione degli specifici adempimenti previsti dalla fonte regolamentare (conformati allo svolgimento della prova in forma scritta) non significa affatto che i principi generali di cui costituiscono espressione non debbano comunque essere attuati, seppur adattando le garanzie alla modalità informatiche.

In tal senso, infatti, costituisce *iusreceptum* che *«Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. Qualora l'Amministrazione si scosti in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina un'illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. Mutuando la antica terminologia penalistica, si può affermare che la violazione dell'anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporti una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione»* (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571; Cons. Stato, Sez. VI, 22 maggio 2017, n. 2377).

Orbene, da quanto emerge, non vi è prova che il codice anonimo estratto dal candidato in occasione della prova fosse effettivamente protetto e reso segreto alla Commissione esaminatrice, ovvero che il file contenente la prova fosse criptato, perché le modalità telematiche di per sé non offrivano tale garanzia a differenza di quanto avviene con gli adempimenti imposti dall'art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per le prove svolte in forma scritta.

In definitiva, quindi, la potenziale individuabilità dell'elaborato inficia inevitabilmente le operazioni selettive impugnate.

* * * * *

INIDONEITÀ SOFTWARE.

F) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.

Il *software* adottato dal Ministero resistente, invero, si è rivelato inidoneo a gestire il concorso *de quo* anche per ulteriori ragioni tecniche che hanno determinato gravi disagi ai candidati, ostacolando la regolarità della procedura e quindi minando l'efficacia della selezione posta in essere.

In primo luogo, va evidenziato che il *layout* (ossia la veste grafica) del programma era strutturato in modo tale che, nel campo ove inserire la risposta al quesito, il testo venisse mostrato su un unico rigo, per una lunghezza massima fino a 250 caratteri (quando in una normale schermata a video non compaiono mai più di 80 caratteri, sic!).

Tale circostanza ha imposto ai candidati di scorrere continuamente la pagina in senso orizzontale per poter leggere quanto scritto, con un chiaro dispendio di tempo oltre che con un evidente difficoltà nell'avere una visione complessiva della risposta.

Le criticità emerse trovano fondato riscontro nella perizia tecnica giurata qui allegata quale (doc. 6) in cui il Prof. Cilli mette in evidenza tutte le criticità che potrebbero aver determinato, da un lato il mancato salvataggio delle correzioni operate dai candidati, e dall'altro, l'errata attribuzione di un elaborato ad un candidato piuttosto che ad un altro.

In particolare, e sin da subito, si rileva che a seguito della ricezione da parte del Ministero delle prove corrette ed oggetto di esame, il ricorrente non riconosce nel suo complesso l'elaborato definitivo con le risposte redatte e "salvate" sul software di compilazione fornito per lo svolgimento della prova, così come neanche alcune delle risposte date ai quesiti in lingua straniera.

Tra le altre cose, ed in particolare, l'esame degli elaborati richiesti e ricevuti rappresenta poi la classica versione preliminare di un esame redatto nel modo c.d. "in brutta" o c.d. "in bozza" che poi viene rivisto e consegnato nella sua definitiva versione c.d. "in bella" o completa.

Sul punto il ricorrente non riconosce la versione definitiva dei testi richiesti e a lui consegnati.

Pertanto, si ha assoluto e fondato timore di sospettare che il meccanismo di "salvataggio" degli elaborati e il successivo invio degli stessi dalla postazione computerizzata di esame a quella centrale di raccolta degli elaborati non sia stata in grado prima di "salvare" gli atti definitivi e poi di inviarli al sistema di raccolta.

Ed infatti tale passaggio risulta indiretto e non sottoposto a controllo tra il computer messo a disposizione al ricorrente con le prove di esame e quello di destinazione dell'elaborato.

Indiretto in quanto la prova del ricorrente (e quella degli altri candidati) non viene inviata direttamente al sistema di raccolta ma prelevata con chiavetta USB da personale amministrativo a ciò deputato e solo successivamente "reimpresso" nel sistema di raccolta di tutti gli elaborati.

Non vi è pertanto alcuna tracciabilità e marcatura fisica e temporale del percorso che l'elaborato del ricorrente (ed anche di tutti gli altri candidati) esegue dal momento della definitiva redazione (rectius: dal definitivo "salvataggio").

Il sistema di crittografia utilizzato da Cineca non sembra conferire al documento File Bac, le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità, da renderlo sul piano probatorio valutabile in giudizio, ai sensi delle norme contenute nel CAD, poiché non prevede l'estrazione di un'impronta.

Mancano gli elementi tecnici per la valutazione del software applicativo utilizzato ai fini della formazione del documento informatico; 2. A pagina 7 del citato documento si legge che il formato del file generato è del tipo.BAC. Ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014 (in G.U. 12 gennaio 2015) "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23- bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005" il citato formato non risulta conforme agli standard di cui all'allegato 2 pag. 24 della Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2015; 3. Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005 e successive modifiche – D.Lgs 26 agosto 2016, n. 179 e D.Lgs 13 dicembre 2017, n. 217) la prova del candidato, "documento informatico" non è stato sottoscritto digitalmente e/o in altra forma; 4. Si rende necessario consultare il manuale tecnico del sw che descrive le caratteristiche del prodotto utilizzato ai fini della valutazione di: - Rispetto STANDARD software di videoscrittura; - Certificazione di qualità del programma; - Rispetto del formato di file generato; - Presenza o meno delle funzioni di elaborazione testo - Ogni altro elemento utile a seguito di verifica Le suddette verifiche si rendono necessarie per accertare il rispetto di quanto prescritto nell'art. 3 comma 2 del DPCM 11/2014 che recita: "Il documento informatico assume la caratteristica di immutabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione". 5. Non vi è conoscenza del rispetto, nella fase di duplicazione del documento informatico (da memoria del PC al supporto Usb) dell'adozione

di metodi e tecniche atte a garantire l'integrità del documento ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto: "mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia". Non ultimo i supporti di memorizzazione utilizzati (Pen drive USB - memoria flash) non sono certificati e non hanno alcuna garanzia di durata; 6. Non sono conformi le procedure di "formazione del documento informatico" poiché non risultano attivate le tecniche di "conservazione dei log di sistema", cioè il tracciamento del lavoro svolto dall'operatore in tutte le fasi, ovvero laddove il documento informatico non sia garantito rispetto all'immodificabilità con l'apposizione di una marca temporale. Lo stesso Decreto 11/2014, all'art. 3 comma 9 aggiunge: "al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L'insieme minimo dei metadati, come definiti nell'allegato 5 al presente decreto, è costituito da: a) l'identificativo univoco e persistente; b) il riferimento temporale di cui al comma 7; c) l'oggetto; d) il soggetto che ha formato il documento; e) l'eventuale destinatario; f) l'impronta del documento informatico"; Infine si sollevano dubbi circa la sicurezza informatica adottata nei laboratori e nelle aule allestite per l'espletamento della prova spesso 3 subappaltati ad aziende private con collegamenti in Rete e configurazioni non rese note ai partecipanti. L'esame dei codici sorgenti del software, inoltre, fornirà la risposta alle funzioni dei bottoni "Salva e/o Conferma - Procedi" o "taglia-copia-incolla" e sulla possibilità o meno di visualizzare il lavoro svolto attraverso il pulsante "Anteprima".

Inoltre, va rimarcato come non solo la veste grafica ma anche le funzioni del programma che i candidati hanno dovuto utilizzare differissero profondamente dal *tutorial* pubblicato sulla piattaforma informatica del Ministero resistente e da quanto specificato nelle indicazioni operative.

In particolare, la schermata riepilogativa proposta presentava invertite le indicazioni cromatiche dei pulsanti relativi ai quesiti cui era stata data risposta (che avrebbe dovuto avere colore rosso) e di quelli ove il candidato non aveva inserito alcun elaborato (che avrebbe dovuto avere colore azzurro).

La differenza ha chiaramente disorientato i candidati, creando incertezza sulla completezza della propria prova e così comportando un ingiustificato dispendio di tempo, invero già scarso.

INCONGRUITÀ DEI TEMPI DI CORREZIONE

G) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N.

487. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

Le operazioni selettive impugnate sono altresì *ictu oculi* viziate a fronte di tempi di correzione assolutamente inadeguati rispetto alla tipologia ed alla difficoltà della prova, e conseguentemente, alla complessità degli elaborati predisposti dai candidati.

Innanzitutto, giova rimarcare che la stessa Commissione Centrale, nell'Adunanza plenaria del 25 gennaio 2019, aveva stabilito una durata minima per la valutazione della prova di ciascun candidato e ciò proprio in considerazione della necessità di rendere effettivo l'apprezzamento del compito svolto in rapporto ai parametri di valutazione predeterminati.

Al riguardo, infatti, era stato approvato un modello di verbale iniziale che ogni Sotto-Commissione doveva redigere all'atto di insediamento, nel quale il Presidente richiamava appunto l'attenzione dei componenti sulle regole da rispettare, evidenziando tra l'altro che «*la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti*».

In altri e più chiari termini, l'organo tecnico aveva imposto un lasso temporale congruo per la valutazione degli elaborati, come tale chiaramente vincolante e non derogabile.

Orbene, questa difesa di certo non ignora il tradizionale insegnamento giurisprudenziale secondo il quale la doglianza inerente ai tempi di correzione delle prove concorsuali non può essere generalmente oggetto di sindacato di legittimità (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. II, 3 luglio 2018, n. 7360; Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2017, n. 1662), ciò non di meno si ritiene tale orientamento niente affatto conferente rispetto alla presente vicenda.

Come noto, infatti, il suddetto orientamento giurisprudenziale muove proprio dall'assunto secondo il quale «*(...)manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti*» e pertanto non sarebbe possibile astrattamente affermare la violazione dei criteri oggettivi di giudizio, posto che la "tempistica" dell'attività valutativa è questione rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice.

Nella vicenda di cui è causa, invece, tale *potestas* era consumata mediante l'esplicitazione di una regola generale che, in quanto formalmente assunta, impegnava l'organo tecnico nella formulazione dei giudizi. Come rilevato in giurisprudenza, infatti, «*I tempi impiegati dalla commissione giudicatrice per la correzione degli elaborati di un concorso pubblico non sono sindacabili, a meno che non siano stati appositamente predeterminati i termini medi da dedicare a ciascun candidato*» (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13 febbraio 2017, n. 485).

Orbene, nella vicenda di cui è causa si è assistito ad un notevole disallineamento tra la tempistica media imposta (30 min) e la reale cronologia dei lavori da parte delle Sotto-Commissioni: circostanza che, pur rappresentando un dato empirico, costituisce senz'altro un elemento sintomatico dello sviamento della funzione pubblica, da apprezzare ancorché determini ragionamenti di tipo deduttivo.

In tal senso, non vi è chi non veda come la censura articolata non investa la correzione di un singolo compito (rispetto al quale non è certamente possibile determinare l'effettivo tempo di correzione) concernendo invece l'operato dell'organo tecnico-complessivamente considerato.

Si tratta, in altri e più chiari termini, di una doglianza che attiene al profilo organizzativo dei lavori delle Sotto-Commissioni esaminatrici che si sono sempre e costantemente discostate dai tempi di correzione, dando luogo a discrepanze abnormi che senz'altro determinano l'illogicità delle determinazioni assunte.

La differenza tra la durata delle operazioni, come verbalizzata, ed il tempo che si sarebbe dovuto impiegare non è giustificabile né è plausibile, pur considerando la presenza – statisticamente occorrente – di compiti gravemente insufficienti che non necessitano di particolare attenzione.

La doglianza articolata, quindi, è certamente valutabile ed ammissibile. Secondo quanto rilevato in giurisprudenza, infatti, *«Sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità (ivi incluso quello imperniato sulla incongruità dei tempi di correzione), con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti»* (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2017, n. 1511).

Come dimostrato *per tabulas*, l'illegittimità delle valutazioni emerge dal continuo, reiterato e quantitativamente consistente disallineamento rispetto alla tempistica media.

Da tale premessa si può evincere che, laddove ed allorquando il soggetto amministrativo – concorsuale delibera di dotarsi di strumenti potestativi idonei a dirigere l'attività e l'esecuzione degli elaborati oggetto di esame, tale potestà rappresenta un vincolo nei confronti degli esaminatori ed un diritto nei confronti dei candidati la cui violazione, oltre che rendere gli elaborati sostanzialmente non rispondente alla reale portata qualitativa, rappresenta un vizio sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere.

Ancora, va rilevato che come si evince dalla documentazione allegata al presente ricorso gli elaborati del ricorrente sono stati corretti dalla Sottocommissione n° 10 (costituita con decreto

direttoriale del 31/12/2008 n° 2080 e successive modificazioni) nel giorno 6 marzo 2019 nei locali del Dipartimento delle Arti Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Il verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte è il n° 7.

Da detto verbale si evince che le operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte sono iniziate alle ore 9.30 e sono terminate alle ore 16.00 (6 ore e 30 minuti presumendo che nessuno abbia fatto pause dal lavoro) e che il numero dei candidati esaminati nella sessione oggetto di odierna impugnazione è stato di 84.

Ciò vuol dire che gli atti corretti sono stati complessivamente 420 così suddivisi: 84 (il numero dei candidati da esaminare) x 5 (il numero dei quesiti redatti da ogni singolo candidato) = 420 atti e che il tempo dedicato all'esame dell'intera prova scritta di ciascun candidato è stato in media di circa 4 minuti e 38 secondi ed il tempo dedicato al singolo quesito a risposta aperta è stato in media di circa 55 secondi (comprensivi di lettura, comprensione, valutazione, compilazione della scheda di valutazione, compilazione del verbale, validazione del punteggio e di tutte le altre operazioni necessarie).

Dal verbale n.1 della sottocommissione n.2 (che ho allegato alla mail) si possono ricavare le linee guida relative alle modalità di svolgimento dell'esame delle prove dei candidati e da ciò si evince che:

- il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte dovrà prevedere un numero di giorni congruo rispetto alle prove da correggere e valutare;
- la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti;
- la Commissione d'esame dispone di 100 (cento) punti per la valutazione della prova scritta, ripartiti tra i quesiti a risposta chiusa (20 punti) e i quesiti a risposta aperta (80 punti);
- per i 2 quesiti a risposta chiusa la commissione conferma l'assegnazione del punteggio già presente in piattaforma;
- per i 5 quesiti a risposta aperta, la commissione assegna i punteggi sulla base della scala di riferimento indicati nella griglia di valutazione fino al massimo di 16 punti per ogni quesito;
- le operazioni di correzione si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alla prova di ciascun candidato.

Oltre quanto sopra, nello stesso verbale (n.1 della sottocommissione n.2), viene stabilito un calendario di massima con la relativa pausa pranzo di un'ora, tempo da sottrarre dunque a quello già indicato come arco temporale complessivo utilizzato dalla commissione per la correzione degli elaborati.

Alla luce delle complessive indicazioni ottenute dall'esame dei verbali sopra menzionati emerge dunque che, in definitiva, il tempo dedicato alla correzione di tutti gli elaborati dei candidati è stato di 5 ore e 30 minuti ed il tempo dedicato all'esame dell'intera prova scritta di

ciascun candidato sarebbe stato di circa 3 minuti e 55 secondi con un risultato finale di esame di ogni singolo quesito del ricorrente di circa 47 secondi (comprensivi di lettura, comprensione, valutazione, compilazione della scheda di valutazione, compilazione del verbale, validazione del punteggio e di tutte le altre operazioni necessarie).

Pertanto tale valutazione dovrà essere ritenuta ammissibile e fondata: la prima in quanto e perché la tempistica relativa all'esame degli elaborati veniva fornita con atto amministrativo, la seconda in quanto il termine di valutazione concesso al singolo atto è manifestamente non sufficiente ed idoneo a fornire una valutazione esatta della qualità della risposta fornita.

* * *

ISTANZE ISTRUTTORIE AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 12 DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO.

Tenuto conto di quanto argomentato in narrativa, con la conseguente necessità di sapere se le griglie di valutazione offerte in produzione risultino effettivamente coerenti con le operazioni di correzione, e che l'esame dei predetti documenti appare determinante ai fini del decidere anche nella fase di discussione collegiale dell'istanza cautelare il ricorrente chiede, in modo specifico, che sia ordinato alla P.A. resistente di produrre agli atti del presente ricorso tutta la documentazione relativa alla prova concorsuale, ivi compresi i verbali d'aula contenenti le operazioni di correzione e l'indicazione precisa del momento in cui è stato sciolto l'anonimato e si è provveduto all'abbinamento delle griglie di valutazione agli elaborati scritti svolti presso la sottocommissione Emilia Romagna n. 10.

Il motivo della richiesta istruttoria è motivato dal fatto che il ricorrente ritiene – in relazione ai punteggi conseguiti – che la propria valutazione sia stata caratterizzata da evidenti illogicità e difetto di istruttoria, e che sotto tale profilo l'operato della sottocommissione sia censurabile innanzi all'intestato Tribunale.

Ma in attesa della produzione e della ostensione degli atti, appare prevalere l'esigenza cautelare di far concorrere il ricorrente alla prova orale del concorso in epigrafe.

Circa l'accoglimento della richiesta di produzione documentale si sottolinea che ai sensi dell'art. 55, comma 8, *“..il Collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione”*.

Ai sensi dello stesso art. 55, comma 12, *“..in sede di esame della domanda cautelare il Collegio adotta, su istanza di parte i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio”*.

Tenuto conto dei motivi di censura dedotti con il presente ricorso con particolare riferimento alla contraddittorietà ed illogicità dei punteggi assegnati al ricorrente, stante l'urgenza di acquisire la relativa documentazione nonché per assicurare la completezza dell'istruttoria documentale, chiede all'III.Mo Tribunale adito di ordinare, ai sensi dell'anzidetto art. 55, comma 12, la produzione dei verbali d'aula da cui si possa esaminare la rispondenza alle norme di legge dell'operato della Commissione di esame nei giorni in cui si è riunita per la correzione delle prove scritte del concorso relativo al reclutamento dei dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche.

§ § § § § §

Per quanto sin qui esposto, il ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 D.L. 2/7/2010 N. 104

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'III.Mo Presidente del T.A.R. Lazio di ammettere, previa sospensione del decreto di esclusione dalle prove orali in atto impugnato, con decreto *inaudita altera parte* il ricorrente a sostenere le prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche; tale domanda anticipatoria, oltre all'indicazione dei requisiti di seguito indicati, si ritiene massimamente urgente alla luce del fatto che le predette prove orali sono tutt'ora in corso.

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE MONOCRATICO.

Quanto all'ammissibilità con riserva al concorso pubblico in presenza di una procedura viziata in relazione alla prova svolta dal singolo candidato, il rimedio dell'ammissione con riserva consente al Giudice di pronunciare una misura cautelare i cui effetti pratici sono di tutta evidenza, ma che non comporta, dal punto di vista della funzione giurisdizionale, la sostituzione in un'attività di tipo valutativo discrezionale e che sostanzialmente lascia salvo il potere decisionale dell'amministrazione⁶.

Tenuto conto del giudizio sintetico ottenuto, nonché dei seri dubbi sulle modalità con cui la commissione ha svolto le operazioni di correzione che, in considerazione dei tempi calcolati per la correzione della singola prova, appaiono contrastare con i criteri di efficienza e congruità imposti a tale tipo di operazioni, appare verosimile il pregiudizio grave ed irreparabile che conseguirebbe dalla esclusione del ricorrente dalla prova orale.

⁶ Cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 26 maggio 2006, n. 510, in *Foro amm. TAR* 2006, 5, 1639; Consiglio Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 296 in *Foro amm. CDS* 2006, 1, 128; Consiglio Stato, sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2733, in *Foro Amm. C.D.S.* 2005, 5, 1566.

D'altro canto, se l'ammissione con riserva costituisce il migliore strumento per soddisfare (ancorché con provvisorietà di effetti) l'interesse del ricorrente a partecipare alle fasi successive del procedimento, essa al tempo stesso salvaguarda, dal punto di vista dell'interesse pubblico di cui è portatrice l'amministrazione, quel principio di continuità che caratterizza i procedimenti in questione, oltre al più generale principio di economicità dell'azione amministrativa⁷.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto, e la circostanza che, ai fini della effettività della tutela cautelare richiesta, le prove orali del concorso non sono ancora iniziate.

Circa l'esigenza di ammissione con riserva alle prove orali, si chiede all'III.Mo Collegio adito di ordinare all'Amministrazione di consentire al ricorrente prof. ing. Flavio Mele di ripetere le prove scritte, ovvero di sottoporre al ricorrente le risposte che non risultano salvate e di provvedere alla ricorrezione utilizzando i criteri adottati per la correzione degli altri elaborati al livello nazionale.

Si sottolinea che il Tribunale adito si è più volte pronunciato in merito a tale eventualità, accogliendo le richieste di parte ricorrente e disponendo l'ammissione con riserva alla prova orale, previa concessione della possibilità di ricorreggere la prova qualora vi siano indicazioni che possano far dubitare circa la legittimità dell'operato della commissione di concorso.

La soluzione adottata dal Tribunale appare la più rispondente alle esigenze di trasparenza e buon andamento della P.A. e, al contempo garantisce la selezione dei migliori candidati in regime di parità ed uguaglianza tra gli stessi.

Sul punto si ricorda la sentenza n. 5687 del 10 maggio 2019 citata con cui il T.A.R. ha accolto il ricorso “..*al fine di consentire un nuovo svolgimento della prova al ricorrente, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione*”.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per il ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione ad essere ammessa alla prova orale, con la conseguente impossibilità di vincere il concorso finalizzato all'ottenimento del posto di dirigente

Per converso, si consideri che il rigetto nel merito del ricorso non consentirebbe al ricorrente di dimostrare le proprie capacità dirigenziali.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Con la presente istanza si chiede la conferma dell'eventuale provvedimento cautelare monocratico concesso, ovvero l'accoglimento della presente istanza cautelare collegiale.

⁷ Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 05 agosto 2005, n. 4165, in *Foro amm.* CDS 2005, 7/8 2164, e in dottrina, R. GAROFOLI, *La tutela cautelare degli interessi negativi. Le tecniche del remand e dell'ordinanza a contenuto positivo alla luce del rinnovato quadro normativo*, in *Dir. Proc. Amm.* 2002, 4, 857.

Circa i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* già si è detto.

Pertanto si chiede l'accoglimento del ricorso con ordine alla P.A. di consentire al ricorrente di sostenere le prove orali del concorso, nonché ordinando all'Amministrazione – qualora ritenuto dal Collegio – di far ripetere al ricorrente la prova scritta.

Con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento richiesti, il ricorrente, come sopra rappresentata e difesa chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.Mo Tribunale adito,

accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Spese di lite rifuse ed attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

In via istruttoria si allegano:

- 1) D.D.G. 395 del 27 marzo 2019 – Elenco ammessi alle prove orali;
- 2) Griglia di valutazione codice elaborato;
- 3) Verbale Sottocommissione n. 7 - Emilia Romagna;
- 4) D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017;
- 5) Prova scritta ricorrente;
- 6) Perizia giurata;
- 7) Griglia di riferimento Commissione Centrale;
- 8) Quadri di Riferimento;
- 9) T.A.R. Lazio, sent. n. 5867/2019;
- 10) T.A.R. Lazio, sent. 9127/2017.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Roma, 23 maggio 2019

Avv. Domenico Naso

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di partecipazione con riserva alle prove orali del concorso al quale hanno partecipato numerosi candidati che risultano inclusi dell'elenco degli ammessi alle prove orali impugnato;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti i docenti che hanno superato la prova scritta del concorso a dirigente scolastico.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per il ricorrente;

- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito

che "Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

- visto l'art. 151 c.p.c., il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";*

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

- nei confronti di tutti i docenti che hanno superato le prove del concorso a posti di dirigente scolastico – attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del MIUR.

Roma, 23 maggio 2019

Avv. Domenico Naso

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Domenico Naso in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 403/2004 rilasciata il 10 giugno 2004, ho notificato per conto delil ricorrente il ricorso che precede a:

CRON.CO 2562/2019

1) Ministero Istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro *pro tempore*–Sotto Commissione d'esame per il concorso a posti di Dirigenti Scolastici in persona del Presidente, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, ivi trasmettendone copia per mezzo raccomandata A.R. n. 78771596693 - 3 spedita dall'Ufficio Postale di Roma-13 in data corrispondente a quella del timbro postale;

2) Francesco Di Girolamo, domiciliato in Magliano de' Marsi (AQ), alla Via Antrosano n. 21 (67062) ivi trasmettendone copia per mezzo raccomandata A.R. n. 78771596694 – 4 spedita dall'Ufficio Postale di Roma-13 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Roma, 22 maggio2019

Avv. Domenico Naso